

COMUNE DI MONTELEPRE
Città Metropolitana di PALERMO

Disciplinare d'incarico per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, relative all'edificio scolastico/agli edifici scolastici

(Art. 1)(Oggetto dell'incarico)

L'Amministrazione del comune di Montelepre e per essa il Responsabile del Settore 5° Lavori e Servizi Pubblici, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida all'Ing., nato a il, residente in via n°, codice fiscale iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di al n., che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "il Professionista" l'incarico per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, relative all'edificio scolastico/agli edifici scolastici

Nel corpo del presente disciplinare, il sopra riportato oggetto dell'incarico sarà semplicemente indicato con: verifiche tecniche di sicurezza sismica, ai sensi del quadro normativo nazionale e regionale vigente.

(Art.2)(Norme di riferimento)

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell' Amministrazione. Il professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e degli artt. ancora in vigore del "Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici", emanato con D.P.R. 207/2010. Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste da:

- OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e ss.mm.ii.;
- OPCM n. 3362 dell'8 luglio 2004 "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" – allegato 2;
- Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 408 del 19.12.2003 di approvazione dell' "*Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'OPCM 3274/2003;*
- *D.D.G. del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 3 del 15 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 parte prima, del 13 febbraio 2004 che ha reso attuativa la citata Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;*
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005, con il quale sono stati approvati: "*indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione Civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo;*

- Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni pubblicate sulla G.U. ,Serie Generale, n. 29 del 04-02-2008 – Suppl. Ordinario n. 30 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile n. 455 del 3 giugno 2009 (GURS 3 luglio 2009, parte I, n. 30) con la quale è stata approvata la “Nuova scheda di sintesi della verifica per gli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico;
- “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 65 del 07 marzo 2017;
- Art. 20 bis della Legge 7 aprile 2017, n. 45 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che stabilisce “Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici”;
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”.

(Art. 3)(Modalità tecniche di espletamento dell’incarico)

L’incarico ha per oggetto l’espletamento di servizi tecnici finalizzati alla esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*”, nonché alla definizione del Rischio sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. “Metodo convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “*Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni*”, approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatoriamente comprensive della preventiva esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e prevede la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire le fasi di analisi e studio. Le risultanze di quanto sopra dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28/12/2005 e s.m.i., mediante la redazione delle schede di livello 1 e 2, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., come recepite con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata con Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno 2009.

La scelta tra il livello 1 ed il livello 2 dovrà essere effettuata dal professionista incaricato sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti al momento del conferimento dell’incarico, del diverso livello di conoscenza, dei diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e della regolarità della struttura oggetto di verifica.

In ogni caso le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere l’asseverazione di cui all’allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017, con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la “Classe del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. “Metodo Convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i..

Le verifiche avverranno in coerenza alla classificazione sismica di cui all'OPCM n. 3274/2003 e successiva delibera di giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa attuativa giusto DDG n. 3 del 15 gennaio 2004, pubblicato sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2004.

Il comune di Montelepre rientra ai fini delle verifiche sismiche in zona 2 .

(Art. 4)(Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove)

Il professionista incaricato provvederà a fornire all'Amministrazione un piano delle indagini per ottenere un livello di conoscenza LC2. Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

(Art. 5)(Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione)

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento. Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti. Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, si raccorderà con il geologo incaricato, in ordine alla predisposizione del piano di indagini in situ e geognostiche, la cui materiale effettuazione risulta in ogni caso a carico del Professionista. I dati delle prove in situ o altre specifiche indagini geognostiche miranti alla determinazione della categoria di suolo, verranno tempestivamente consegnati dal Professionista al geologo incaricato, al fine di permettere a quest'ultimo la redazione della relazione geologica.

(Art.6)(Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche)

Il termine di esecuzione delle attività di valutazione del rischio sismico, comprensive della perizia esecutiva di valutazione dei livelli di rischio completa delle schede di livello 1 o 2, nel formato predisposto dal servizio sismico regionale, e dell'asseverazione di cui all'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017, è fissato in gg. 40 (quaranta) naturali e continuativi, a partire dalla data di stipula del presente disciplinare.

Qualora la presentazione degli elaborati richiesti, di cui all'art. 3, venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, per causa del Professionista, sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,8 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% .

(Art. 7)(Onorari e spese)

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica è previsto A CORPO in Euro (diconsi euro/00), escluso IVA e oneri previdenziali., da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente. Tutta la documentazione richiesta verrà consegnata all'Amministrazione, in duplice esemplare originale cartaceo e una copia su file in formato pdf firmata digitalmente.

(Art. 8)(Subappalto)

Eventuali subappalti seguiranno quanto contemplato all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

(Art. 9)(Diritto di recesso)

Il recesso dall'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

(Art. 10)(Spese)

Tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del professionista compresi gli oneri necessari per l'effettuazione, anche a cura di soggetti terzi specializzati operanti per nome e per conto del professionista, dei rilievi strutturali e delle campagne di indagine diagnostica, ove lo stesso si avvalga della facoltà prevista ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.L.vo 50/16 e s.m.i. limitatamente alle attività relative alle indagini geognostiche, diagnostica, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.

(Art. 11)(Proprietà dei risultati)

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità, fatte salve le disposizioni di legge, di avvalersi del Professionista incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

(Art. 12)(Liquidazione)

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di fattura all'Amministrazione committente, successivamente alla consegna degli elaborati richiesti.

(Articolo 13) (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 legge n°136/2010 e ss.mm.ii, (IBAN).

L'incaricato dichiara altresì che le persone delegate ad operare sul sopraccitato conto corrente sono:, nato a il domiciliato in Via n., -, C.F.

Il Professionista si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati all'Amministrazione Comunale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG e CUP saranno registrati nel suddetto conto corrente e salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge.

(Articolo 14) (Cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(Articolo 15) (Privacy)

I dati personali forniti dal professionista sono finalizzati alla stipula ed alla esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei che con gli strumenti elettronici del Sistema Informativo Comunale ed è svolto esclusivamente per fini istituzionali dell'Ente nei limiti della vigente normativa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla Legge ed è presupposto necessario per la stipula e l'esecuzione del contratto.

I dati sono trattati dal personale comunale incaricato del trattamento.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelepre; Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 5° Lavori e Servizi Pubblici.

(Art. 16)(Controversie)

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

(Art. 17)(Spese di registrazione ed Oneri fiscali)

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione il pagamento dei contributi previdenziali e gli oneri fiscali relativi (I.V.A.).

(Art. 18)(Elezioni di domicilio)

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

L'Amministrazione nella persona, nella qualità di Responsabile del Settore 5° Lavori e Servizi Pubblici, presso la sede comunale di via T. Guarino, Montelepre.

Il Professionista Ing. presso la propria residenza sita in – Via

(Art. 19)(Impegnatività)

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti. li, _____

IL PROFESSIONISTA

PER L'AMMINISTRAZIONE